

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GOMEZ D'AYALA, COMPAGNONI, SANTARELLI, PELLEGRINO, BOCCASSI, CAPONI, VERGANI, MENCARAGLIA, TREBBI, COLOMBI, BITOSI, ORLANDI, CASSESE, SALATI, FRANCAVILLA, MORETTI, CONTE, SIMONUCCI, DI PAOLANTONIO, SAMARITANI, MINELLA MOLINARI** Angiola, **FABRETTI, PAJETTA, MACCARRONE, FABIANI, AIMONI, GUANTI, KUNTZE, STEFANELLI, PIRASTU e CIPOLLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1966

Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136

ONOREVOLI SENATORI. — Dal momento stesso della estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti sono emerse e sono state costantemente denunciate nel Paese e nel Parlamento le numerose gravissime manchevolezze della intera disciplina della materia: dalla esiguità delle prestazioni, alla insostenibilità, specie per gli strati meno abbienti dei coltivatori diretti, degli oneri loro imposti, dalla inefficienza e farraginosità del sistema delle mutue, alla antidemocraticità della forma di autogoverno, posto in essere con un sistema di elezione degli organi direttivi, rappresentativi e di controllo, che lasciava e lascia all'arbitrio di una sola organizzazione di assumere non solo il monopolio della gestione del servizio di assistenza ma un vero e proprio controllo politico della categoria.

Il malcontento nelle campagne è più d'una volta sfociato in vivaci e forti proteste di massa volte a sollecitare l'estensione delle prestazioni e la parificazione alle altre ca-

tegorie dei lavoratori, il rispetto dei diritti democratici degli assicurati nella elezione degli organi direttivi e di controllo, ed in definitiva una riforma dell'intero sistema delle assicurazioni sociali sulla linea indicata e promessa dalla Costituzione repubblicana.

L'opinione pubblica ha accolto e largamente sostenuto ed appoggiato la denuncia e le sollecitazioni del mondo contadino per quanto concerne la riforma del sistema dell'assistenza e della previdenza, problemi che oggi più che mai si ripropongono in tutta la loro complessità, mentre la politica di piano, all'esame del Parlamento, dovrebbe orientare per lunghi archi di tempo tutta la spesa pubblica e determinare scelte e tempi di attuazione.

Se però in ordine ai limiti, alla onerosità eccessiva, alla iniquità del sistema intensa si è levata la protesta del mondo contadino, non meno viva è stata la denuncia in ordine al carattere antidemocratico del sistema di

così detto « autogoverno » nella gestione assistenziale.

Anzi per questo aspetto non solo sempre più vigorosa è stata la protesta contadina, ma impegnata ed attiva è apparsa l'attenzione della intera opinione pubblica che, nel sistema elettorale adottato per garantire l'autogoverno della categoria, ha visto nascere germi di antidemocrazia capaci di costituire un pericoloso esempio ed un attentato a quegli stessi diritti di uguaglianza, di libertà e di democrazia che la Costituzione garantisce.

Non si contano le iniziative che unitariamente in sede sindacale, in sede politica, in circoli democratici e di studio dei problemi sociali ed economici del Paese sono state adottate per sollecitare il ristabilimento della legalità.

Non si contano le denunce dei soprusi, delle prevaricazioni, degli abusi di potere, dei falsi e più in generale della violazione dei più elementari diritti del cittadino operati nel corso delle elezioni che, a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136, dovrebbero consentire ogni tre anni il rinnovo degli organismi direttivi e di controllo delle mutue comunali e provinciali e della Federazione nazionale delle mutue coltivatori diretti.

Tali elezioni, come è noto sono disciplinate nell'intero loro svolgimento non dalla legge, ma da una serie di norme regolamentari interne e semi clandestine, dettate *ad usum delphini* prima da un commissario governativo e successivamente dal consiglio direttivo della Federazione nazionale delle mutue.

Dell'argomento le Assemblee legislative si sono occupate più volte, così come spesso anche la magistratura è stata investita delle più gravi violazioni dei diritti elettorali.

Nella sede parlamentare però il riconoscimento della fondatezza delle denunce è stato accompagnato dalla considerazione che le violazioni e i soprusi potevano e possono essere perseguiti dalla Magistratura mentre in sede giudiziaria, la carenza di una disciplina legislativa sulla intera materia, le ambiguità della disciplina regolamentare, le incertezze in ordine alla competenza delle

istanze amministrative e giudiziarie e il sistema di confusione, deliberatamente alimentato da coloro che hanno conquistato il monopolio della gestione della mutualità per l'esercizio del più pieno controllo politico della massa dei coltivatori diretti, hanno reso pressochè impossibile persino che fossero perseguiti casi nei quali si potevano ravvisare estremi di veri e propri reati.

Più volte dinanzi alle clamorose denunce portate in Parlamento i Ministri *pro tempore* sono stati indotti a dare affidamenti di, sia pure limitati, interventi atti almeno a contenere gli arbitri.

In particolare nella seduta del 27 febbraio del 1964 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Bosco, mentre esprimeva qualche riserva in ordine alla ampiezza ed esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti al Ministro dalla legge, dichiarava di accettare un ordine del giorno che lo impegnava a porre sollecitamente allo studio « la predisposizione di un regolamento che disciplini la materia elettorale delle mutue, la quale finora è stata disciplinata per circolari... in modo da uniformare le procedure per la elezione dei rispettivi organi », con l'impegno che ove si fosse constatata la necessità « che delle norme di legge devono essere modificate » il Governo avrebbe fatto anche questo.

L'ordine del giorno, approvato ad unanimità nella parte dispositiva, impegnava il Governo « a svolgere ogni utile azione per la osservanza del complesso normativo risultante dalle disposizioni già impartite e riguardante: il rispetto della libertà di voto, la tempestiva pubblicità della data delle elezioni, la garanzia per la presentazione delle liste, l'autonomia delle sedi destinate alle operazioni elettorali ».

L'impegno a distanza di oltre due anni e mezzo non è stato mantenuto, perchè nessun provvedimento è stato elaborato e perchè non risulta essere stato « portato allo studio » nemmeno il problema nei suoi termini più generali.

L'avvicinarsi di un nuovo turno elettorale, e la considerazione che i provvedimenti di fondo non potranno certamente essere esaminati prima di esso, hanno indotto i

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentatori ad assumere quell'iniziativa che il Governo stesso, per tener fede all'impegno, avrebbe dovuto adottare già da due anni.

Con il presente disegno di legge si predispongono infatti le essenziali garanzie democratiche sia per quanto concerne la fase preparatoria delle elezioni (pubblicità, notificazione degli inviti, disponibilità degli elenchi degli aventi diritto al voto), sia per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni (sedi dei seggi, scrutatori, proclama-

zione dei risultati) sia infine la garanzia a tutela dei diritti elettorali (ricorso in sede amministrativa, competenza dell'autorità giudiziaria).

Con lo stesso disegno di legge si estende il diritto di voto a tutti i beneficiari maggiorenni dell'assistenza e si introduce la garanzia della presenza negli organi deliberativi e di controllo della rappresentanza delle minoranze, considerata esigenza essenziale anche per la natura stessa e funzione attribuita agli organismi elettivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I coltivatori diretti e i loro familiari, che abbiano raggiunto la maggiore età, rispettivamente iscritti negli elenchi ai fini della contribuzione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, ed aventi diritto alle prestazioni di cui all'articolo 3 della legge stessa, riuniti in assemblea provvedono ogni tre anni alla elezione di 15 componenti il Consiglio direttivo della Cassa mutua comunale e di quattro componenti il Collegio sindacale.

Art. 2.

Le assemblee di cui all'articolo precedente su deliberazione del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente in carica non meno di 60 giorni e non più di 90 giorni prima della scadenza del triennio mediante:

a) comunicazione della data dell'assemblea a tutti i votanti con avviso di convocazione che dovrà risultare consegnato ai destinatari almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea;

b) affissione, 30 giorni prima della stessa data, nel comune e in tutte le frazioni, di un congruo numero di manifesti indicanti: la data, l'ora di inizio e le modalità delle operazioni di voto, la precisa ubicazione dei seggi, le modalità e i termini per la presentazione delle liste dei candidati alle cariche direttive e sindacali;

c) comunicazione, del manifesto di cui alla lettera *b*), che dovrà risultare notificata almeno 30 giorni prima della data della assemblea, a tutte le organizzazioni provinciali della categoria.

Art. 3.

Entro i 5 giorni successivi alla deliberazione di convocazione delle assemblee per l'elezione dei Consigli direttivi e dei Collegi

sindacali, 5 copie autentiche delle liste degli aventi diritto al voto, a cura del Presidente, sono depositate nella segreteria comunale e tenute a disposizione degli stessi iscritti e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria, perchè ne possano estrarre o richiedere, previo rimborso delle relative spese, una o più copie.

Dette liste, aggiornate ogni tre mesi, possono tuttavia essere consultate sempre, nelle ore di ufficio, presso la sede della mutua comunale, della mutua provinciale o dell'Ufficio dei contributi unificati, ai fini di eventuali ricorsi contro l'illegale cancellazione o l'iscrizione, dagli aventi diritto all'assistenza, da loro rappresentanti o da delegati delle organizzazioni provinciali della categoria.

Art. 4.

Possono essere eletti alle cariche direttive tutti gli aventi diritto al voto, che non risultino interdetti dai pubblici uffici, ed al collegio sindacale tutti i cittadini iscritti nelle liste per le elezioni alla Camera dei deputati.

Le liste contenenti i nominativi di non più di 15 e non meno di 5 candidati al Consiglio direttivo e non più di 4 candidati al Collegio sindacale devono essere presentate entro le ore 13 del quarto giorno precedente la data dell'assemblea, dagli stessi candidati o da un loro delegato, in quest'ultimo caso, con allegata dichiarazione, regolarmente autenticata, di accettazione della candidatura, alla segreteria comunale.

La segreteria comunale, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma e l'autenticità delle dichiarazioni, rilascia ricevuta della presentazione della lista ed assegna il relativo numero progressivo.

Ove rilevi irregolarità ed inesattezze, invita i presentatori a provvedere alla regolarizzazione entro le ore 12 del giorno precedente la data delle elezioni.

Art. 5.

I seggi elettorali saranno insediati nei locali messi a disposizione dal comune entro

le ore 20 del giorno precedente quello fissato per l'assemblea.

Saranno presieduti dal Sindaco o da un suo delegato nonché da uno scrutatore designato dai candidati o dal loro rappresentante all'atto stesso della presentazione delle liste e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 6.

Al termine delle operazioni di scrutinio saranno attribuiti per il Consiglio direttivo 10 seggi alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti e 5 seggi a quella immediatamente seguente nella graduatoria dei voti, nonché rispettivamente 3 seggi e un seggio per il Collegio sindacale.

A parità di voti tra due liste i seggi di maggioranza o di minoranza saranno rispettivamente assegnati ai più anziani di età presenti nelle liste stesse.

La proclamazione dei risultati è fatta al termine dello scrutinio dal presidente del seggio.

Il relativo verbale viene trasmesso al comune ed affisso all'albo pretorio per 15 giorni, mentre il materiale elettorale, chiuso in plichi sigillati viene conservato nella sede della mutua per l'intero triennio successivo.

Art. 7.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale si svolgono nel corso di regolari assemblee con le modalità di cui alla presente legge in quanto applicabili e all'articolo 2 previe le sole comunicazioni di cui alla lettera *a)* e *c)*.

I termini di cui al predetto articolo 2 decorrono dalla data di proclamazione dei risultati rispettivamente delle elezioni delle Casse mutue comunali e di quelli delle Casse mutue provinciali.

Hanno diritto al voto rispettivamente tutti gli eletti ai Consigli direttivi delle mutue provinciali.

Art. 8.

La competenza a decidere di tutti i ricorsi relativi alla materia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 e alla presente è attribuita in unico grado rispettivamente al Consiglio direttivo della Mutua provinciale e a quello della Federazione nazionale.

Avverso la decisione dei Consigli predetti le parti possono adire l'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento si svolge secondo il rito del lavoro.

Competente per materia in primo grado è il Pretore. Gli atti e documenti sono esenti da tasse di bollo e registro, e le parti sono autorizzate a costituirsi di persona.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.